



*Ministero della Giustizia*

## CONVENZIONE SPECIALE

tra

*Ministero della Giustizia*

*in persona del Ministro in carica, Alfonso Bonafede  
con domicilio eletto in Roma, via Arenula n. 70, PEC: [gabinetto.ministro@giustiziacert.it](mailto:gabinetto.ministro@giustiziacert.it)  
(qui di seguito MINISTERO)*

e

*Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense*

*in persona del Presidente pro-tempore Avv. Nunzio Luciano  
con sede in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 8, PEC: [istituzionale@cert.cassaforense.it](mailto:istituzionale@cert.cassaforense.it),  
(qui di seguito CASSA)*

*“Utilizzo per gli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense del servizio di informatica giuridica del Centro Elettronico di Documentazione della Corte di cassazione (C.E.D.) mediante accesso agli archivi Giurisprudenza e Normativa di ItalgireWeb, con esclusione momentanea dell’archivio Dottrina”*



*Ministero della Giustizia*

**C**  
**F** CASSA  
FORENSE

## PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DPR 17 giugno 2004, n. 195, il Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione (CED) svolge un servizio pubblico di informativa giuridica per diffondere la conoscenza della normativa, della giurisprudenza e della dottrina giuridica;
- ai sensi del Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informativa giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione di cui al DPR 21 maggio 1981, n. 322, modificato dal DPR 28 novembre 1985 n. 759, il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può stipulare speciali convenzioni con particolari categorie di utenti, anche in deroga al regolamento stesso;
- fra gli scopi indicati nello Statuto della CASSA è prevista la promozione di iniziative preordinate allo sviluppo culturale e scientifico degli avvocati;
- il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza della CASSA, approvato con decreto interministeriale del 25 settembre 2015, pubblicato in G.U. serie generale n. 240 del 15 ottobre 2015, prevede misure a sostegno degli iscritti mediante convenzioni stipulate al fine di agevolare l'esercizio della professione (Sezione IV, art. 14, comma 1, lettera a2);
- appare per ciò opportuno ed utile consentire agli iscritti alla CASSA l'accesso al servizio di informativa giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione;

quanto sopra premesso si conviene e stipula quanto segue:



**Art. 1**

La presente convenzione ha quale oggetto la possibilità, riservata esclusivamente agli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, di utilizzare il servizio di informatica giuridica del Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione (C.E.D.) mediante accesso agli archivi Giurisprudenza e Normativa di ITALGIUREWEB, con esclusione momentanea dell'archivio Dottrina.

L'accesso alla banca dati avverrà mediante procedura telematica da approntarsi a cura della Cassa, previa approvazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del MINISTERO e del C.E.D. della Corte di Cassazione. La procedura di accesso dovrà prevedere idonee modalità di riconoscimento dell'iscritto alla CASSA e atte ad impedire accesso contemporaneo con medesima credenziale.

**Art. 2**

Ai sensi dell'art. 9 del citato DPR 322/1981, è consentito alla CASSA ed ai suoi iscritti di utilizzare le informazioni soltanto per uso proprio, intendendosi per tale uso quello relativo a ricerca e studio anche finalizzati alla redazione di atti giudiziari e stragiudiziali.

E' fatto divieto alla CASSA ed ai suoi iscritti di distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere alcun atto di commercio di esse. In particolare, salve le finalità di cui al comma che precede, è fatto divieto di riprodurre i documenti su schede, nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica, o di compiere in alcun modo attività di elaborazione elettronica sui dati memorizzati dal C.E.D.



Il MINISTERO ha facoltà di modificare le modalità di accesso al servizio curando che ciò non impedisca o interrompa la continuità del servizio, fatta salva ogni esigenza tecnica che sarà comunicata con congruo preavviso alla CASSA.

E' fatto divieto alla CASSA di sostituire, modificare o integrare le modalità del sistema di interrogazione del C.E.D.

Ai sensi dell'art. 10 del citato DPR 322/1981, il MINISTERO è esonerato da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, ed in particolare per i danni derivanti da eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti negli archivi del C.E.D., nonché per le eventuali sospensioni del servizio dovute a caso fortuito, forza maggiore ovvero a fatto e colpa di terzi.

Le spese necessarie alla stipula della presente convenzione sono a carico della CASSA.

### ***Art. 3***

La presente convenzione ha la durata di anni uno a decorrere dal primo giorno del mese successivo al collaudo della procedura telematica di cui al precedente art. 1, come risultante da apposito verbale sottoscritto dai responsabili tecnici indicati dalle parti contraenti, e potrà rinnovarsi tacitamente di anno in anno alle medesime condizioni, salva la disdetta che ciascuna delle parti ha facoltà di inoltrare con atto scritto da recapitare agli indirizzi PEC indicati in epigrafe almeno tre mesi prima della scadenza.

### ***Art. 4***

Quale corrispettivo per l'accesso al servizio dei propri iscritti, la CASSA si obbliga a corrispondere un canone di abbonamento annuo pari ad € 600.000,00 (seicentomilavirgolazerozero) da imputare al capo XI – Ministero della Giustizia –



capitolo 2408 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato che il MINISTERO provvederà a riassegnare nella misura minima del 50%, con le modalità e le forme che verranno stabilite, per il finanziamento delle spese di investimento e sviluppo dell'informatica giuridica della Cassazione.

Il Canone così concordato è da versarsi in quattro rate trimestrali, la prima anticipata a far data dal termine di decorrenza di cui al precedente art. 3 e le altre posticipate all'ultimo giorno dei trimestri successivi.

Il MINISTERO si riserva di modificare totalmente o parzialmente le modalità di versamento del canone.

Il pagamento del canone di abbonamento è onnicomprensivo e consente l'accesso agli iscritti alla CASSA senza limitazioni di tempo o di caratteri in output.

Il MINISTERO si riserva la facoltà di consentire agli iscritti alla CASSA che ne dovessero fare richiesta, l'estensione a pagamento dell'accesso agli archivi di ITALGIUREWEB non oggetto della presente convenzione.

#### ***Art. 5***

Il ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte della CASSA potrà comportare la risoluzione della convenzione, previa diffida da parte del MINISTERO che fisserà il termine ultimo per l'adempimento. In difetto di ottemperanza, il MINISTERO procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

Resta inteso fra le parti che l'obbligo di pagamento del canone verrà meno qualora l'erogazione del servizio dovesse cessare per cause indipendenti dalla volontà dei contraenti, con riduzione proporzionale del rateo dovuto fino alla cessazione del servizio.



**Art. 6**

E' concessa alla CASSA facoltà di organizzare, anche in collaborazione con il C.E.D. della Suprema Corte di Cassazione e con gli Ordini Forensi territoriali, eventi formativi per la presentazione del servizio oggetto della presente convenzione, per l'apprendimento delle tecniche di accesso e per l'illustrazione della completa sua fruizione.

**Art. 7**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione, allo scioglimento ed alla invalidità e/o inefficacia del presente contratto, sarà competente il foro di Roma.

Roma,

*Ministero della Giustizia*

*Il Ministro*  
Alfonso Bonafede

-----

*Cassa Nazionale di Previdenza e  
Assistenza Forense*

*Il Presidente pro-tempore*  
Nunzio Luciano

-----